

Studio legale



Avv. Francesco Orecchioni

RCCFNC55T18C632P

francescoorecchioni@pec.giuffre.it

Via Luigi De Crecchio 61

66034 Lanciano

Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

**TRIBUNALE DI PARMA**

**SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art.414 c.p.c.**

Per Pangalli Salvatore Nicola (PNGSVT71B28D122X), nato a Crotone il 28/02/1971 e residente a Parma in Via Gulli Tommaso 8, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. RCCFNC55T18C632P, francescoorecchioni@pec.giuffre.it), in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lanciano, via L. De Crecchio 61 - **ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p. t.

- **resistente**

\* \* \* \* \*

Il ricorrente, docente precario già in servizio presso Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Magnaghi Solari" di Salsomaggiore Terme, in data 11 agosto riceveva una nota da parte del Dirigente Scolastico di tale istituto con la quale veniva disposta la sua decadenza dal rapporto di pubblico impiego, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 2023, "con il conseguente recupero di somme versate a titolo di retribuzione" e la precisazione che "il servizio prestato non produce effetti giuridici ed economici" (doc.1).



Successivamente, riceveva un'ulteriore notifica - stavolta da parte dell'Ufficio Territoriale del Ministero intimato- con la quale veniva disposto il suo depennamento da tutte le graduatorie per le supplenze (GPS) nelle quali era inserito, segnatamente dalle graduatorie relative alle classi di concorso A016, AO20, A026, A032, A037, A047 e A060 (doc.2).

Cosa aveva combinato il ricorrente per subire dei provvedimenti così drastici, oltre tutto senza alcuna comunicazione preventiva e conseguente impossibilità di rappresentare le proprie ragioni?

Secondo i provvedimenti impugnati, il professore avrebbe riportato una condanna penale definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis del codice penale e avrebbe per di più taciuto la circostanza all'Amministrazione.

Tale affermazione si baserebbe *sulle risultanze del casellario giudiziale*.

Va ricordato – come richiamato in premessa nel provvedimento di decadenza- che le regole per l'accesso al pubblico impiego ricalcano le norme sull'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive, di cui al D.Lgs. n. 235/2012; tale norma stabilisce espressamente che *"non possono essere candidati (...) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale"*.

Analogamente, l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di Istituto"*, prevede -nella parte relativa ai *Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative*, che *"Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto (..) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235"*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 1, cit.



\* \* \* \* \*

1. Il fatto è che il ricorrente non è mai stato condannato per il reato di cui sopra.

Ciò si evince in primo luogo dal certificato del casellario giudiziale che si allega (doc. 3), nonché dalla sola condanna effettivamente riportata dal docente<sup>2</sup>, che riguarda una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"), ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

In effetti, il prof. Pangalli non ha riportato una condanna ai sensi dell'art. 416- bis c.p., ma ai sensi dell'art. **416.1- bis c.p.**

Si tratta di due norme profondamente differenti, in quanto l'art. 416- bis c.p. punisce le associazioni a delinquere di stampo mafioso, mentre l'art. 416.1 c.p. si limita a prevedere l'aggravante per un altro reato *collegato* ad attività mafiose, ma senza che l'autore sia implicato in tali attività, né tanto meno abbia commesso il reato associativo.

A tacere del fatto che l'art. 416- bis c.p. prevede una pena minima edittale di dieci anni, mentre l'art. 416-bis.1 c.p. si limita a prevedere un aumento di un terzo della pena rispetto al reato commesso.

C'è da aggiungere che il citato D. Lgs. n. 235/2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di non candidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*" prevede all'art. 1, la non candidabilità per coloro che **hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.**

---

<sup>2</sup> Cfr. sentenza Trib. Bologna, n. 1026/2020.- doc. n. 4; per comodità del Giudicante, si segnala che la posizione dell'imputato è rinvenibile a pag. 16 di detta sentenza.



Il prof. Pangalli ha riportato una condanna di un anno e 8 mesi (non menzionata sul certificato penale), ampiamente al di sotto della soglia richiesta ai fini dell'incompatibilità nel rapporto di p.i. e certamente incompatibile con l'affermazione secondo cui il docente sarebbe stato ritenuto "colpevole del reato di associazione mafiosa", previsto dall'art. 416 bis c.p.

Che il prof. Pangalli non sia stato condannato per il reato previsto dall'art. 416- bis è di lapalissiana evidenza.

Oltre che dal testo della sentenza (più che chiaro), sarebbe stato sufficiente confrontare la pena prevista dall'art. 416 bis c.p. (minimo edittale dieci anni), con la pena inflitta (un anno e otto mesi), per toccare con mano la palese infondatezza dell'affermazione su cui si fonda il provvedimento di decadenza.

E' appena il caso di ricordare che la decadenza- per la sua particolare natura- può essere dichiarata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non può essere soggetta ad applicazione estensiva e/o analogica.

2. Si rappresenta inoltre che il provvedimento di decadenza è stato emanato dal DS senza neppure inviare la comunicazione di avvio del procedimento e senza dare alcuna possibilità al dipendente di presentare le proprie giustificazioni, **in violazione del diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.**

Se il DS avesse agito nel rispetto delle procedure, consentendo al docente di partecipare al procedimento, si sarebbero evitate le conseguenze di un'istruttoria superficiale e frettolosa.



3. Resta da esaminare l'ulteriore circostanza posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, vale a dire il non aver dichiarato l'esistenza di tale condanna.

Premesso che si tratta di condanna che non risulta neppure nel casellario giudiziale e chiarito che nel caso in specie non si tratta di un reato incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, occorre verificare se il docente fosse comunque tenuto a dichiarare tale condanna e, soprattutto, se la mancata dichiarazione della condanna potesse comportare la sanzione della decadenza dal rapporto di pubblico impiego.

Sulla questione, la Corte di Cassazione si è da tempo pronunciata (sentenza 37556/2019, in allegato), chiarendo che la dichiarazione ex art. 46 DPR 45/2000 di non aver subito condanne penali (quando l'interessato le abbia in realtà riportate), non costituisce il reato di cui all'art. 483 c.p., nel caso in cui la condanna sia ricompresa tra quelle menzionate dagli artt. 24 co. 1<sup>3</sup>, 28 co. 7, del D.P.R. n. 313/2002.

---

<sup>3</sup> Di seguito il testo della norma citata:

a) *alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;*

b) *alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;*

c) *alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;*

d) *alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;*

e) *ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;*

f) *alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;*



Nella citata sentenza, la Corte di Cassazione ha appunto esaminato il caso di un dipendente le cui condanne non comparivano nel casellario, affermando che egli non era tenuto a dichiarare “nulla più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale che sarebbe stato rilasciato al privato o alla pubblica amministrazione”.

Tale ricostruzione esegetica è confermata dalla nuova versione dell'art. 46 co. 1, aa) del DPR n. 445/2020 che prevede la dichiarazione – sotto propria responsabilità - *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi **iscritti nel casellario giudiziale** ai sensi della vigente normativa*, mentre non si è più tenuti ad indicare la presenza di quelle di cui all'art. 24 co. 1. DPR n. 313/2002.

---

*f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata ;*

*g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate.*

*h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;*

*i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;*

*l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;*

*m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;*

*m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;*

*m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ;*



Ne discende dunque che l'interessato non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di patteggiamento, quelle definite con decreto penale di condanna, o per le quali sia stata concessa la non menzione.

Nel caso in specie, si tratta appunto di una sentenza di patteggiamento (tecnicamente, di applicazione di pena su richiesta delle parti, art. 444 c.p.p.), per cui non sussiste alcun obbligo di dichiarare tali condanne.

La questione è stata peraltro oggetto di un'apposita nota di chiarimento diramata dall'USR Piemonte (n. 9918 del 7 settembre 2020, in allegato).

Con tale nota, l'Ufficio Territoriale del Ministero chiariva che -a seguito dell'intervenuta modifica della normativa da parte del Legislatore- l'interessato non è più tenuto a dichiarare le condanne di cui all'art. 24, comma 1, del DPR n. 313/2002.

Tra queste vanno annoverati -per quanto di interesse- "i provvedimenti di cui all'art. 445 cpp, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva".

L'Ufficio Territoriale del Ministero teneva a precisare che *"l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace"*.

Sulla questione specifica, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 18699/2019, in allegato.

Si controverteva in ordine al fatto che la non veridicità della dichiarazione di non aver riportato condanne penali giustificasse in sé il provvedimento adottato, in quanto l'omessa dichiarazione delle



pregresse condanne aveva l'effetto di non consentire alla P.A. una valutazione *ex ante* in ordine ai fatti di rilievo penale non dichiarati.

La Corte accoglieva il gravame proposto dal dipendente, affermando il seguente principio di diritto: *"Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.*

*Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti".*

La Corte annullava dunque la sentenza gravata (che aveva confermato la legittimità del provvedimento di decadenza), rinviando alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.

Tale Corte, con sentenza n. 348/2020 (in allegato), in applicazione dell'affermato principio, ordinava al Ministero la reintegra del dipendente, nonché la liquidazione in suo favore delle retribuzioni non corrisposte fino all'effettiva reintegra.

\* \* \* \* \*

In data 3 settembre 2024, lo scrivente indirizzava una nota a mezzo pec all'ufficio Territoriale del Ministero (lo stesso che aveva disposto il depennamento del docente da tutte le GPS della Provincia) nonché al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "Magnaghi Solari" (che aveva decretato la decadenza del docente), evidenziando l'errore in





cui era incorsa la P.A. e la D.S. di Salsomaggiore Terme, rappresentando le ragioni in fatto e in diritto del suo assistito precedentemente illustrate e chiedendo la revoca degli atti di rispettiva competenza (doc. 5 a e 5 b).

Tale nota restava priva di riscontro.

C'è da dire che il provvedimento di decadenza rappresenta una misura particolarmente afflittiva per chi la subisce, in quanto inibisce non solo la continuazione del rapporto lavorativo (come avviene in caso di licenziamento), ma estende i suoi effetti anche nel futuro, in quanto il destinatario non potrà più partecipare a concorsi pubblici né instaurare altri rapporti di pubblico impiego.

Proprio per tali ragioni, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nel ritenere che la decadenza possa essere disposta solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, non estensibili in via analogica.

D'altra parte, l'Amministrazione intimata – pur avendo adottato un atto così restrittivo- non solo non ha dato alcuna comunicazione preventiva all'interessato per consentirgli quanto meno di partecipare al procedimento, ma non ha fornito alcun riscontro alle motivate richieste di revoca del provvedimento - unitamente agli atti ad esso connessi e consequenziali, quali la privazione degli effetti giuridici del contratto, la richiesta di restituzione delle retribuzioni (in violazione del disposto di cui all'art. 2126 c.c.), il depennamento da tutte le graduatorie della provincia.

Si aggiunga che il danno economico così determinato è destinato a protrarsi anche nel futuro, in quanto- con l'espulsione da tutte le graduatorie, il ricorrente nel corrente anno scolastico (così come nei successivi) non potrà instaurare nuovi rapporti di lavoro<sup>4</sup> nel comparto scuola, con conseguente impossibilità di percepire le

---

<sup>4</sup> Peraltro, sull'automaticità di tali conseguenze, cfr. Corte Costituzionale, n. 329/2007.



retribuzioni e di ottenere il correlativo punteggio e con l'ulteriore rischio di essere scavalcato in graduatoria dai colleghi posizionati in posizione deteriore.

---

Per le ragioni sopra esposte, i su menzionati atti appaiono ingiusti ed illegittimi e meritano di essere annullati e/o disapplicati per i seguenti motivi:

A) Preliminarmente, violazione della legge n. 241/1990, e in particolare delle regole di partecipazione al procedimento, per aver adottato il provvedimento di decadenza senza alcuna preventiva comunicazione all'interessato;

2) erroneità del provvedimento, in quanto emesso sul falso presupposto che il ricorrente avrebbe riportato una condanna per associazione di stampo mafioso, ex art. 416-bis c.p.;

3) illegittimità del provvedimento, per aver disposto la decadenza fuori dei casi previsti dalla legge, in violazione degli artt. 127, 128 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 55-quater, lett. d del D.Lgs. 165/2001;

4) difetto di prova; difetto e contraddittorietà di motivazione. Irragionevolezza. Mancata o insufficiente valutazione dl materiale istruttorio.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difesa,

**chiede**



che l'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di decadenza e del successivo depennamento del ricorrente dalle a Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Parma unitamente agli atti ad essi connessi e consequenziali, voglia:

- a) annullare il provvedimento di decadenza adottato dal D.S. dell'I.I.S. di "Magnaghi Solari" di Salsomaggiore Terme;
- b) ordinare all'Amministrazione convenuta di reinserire il ricorrente nelle G.P.S. della Provincia di Parma, con effetto *ex tunc*;
- c) con ogni ulteriore conseguenza sul piano giuridico ed economico, quali la corresponsione in favore del ricorrente delle retribuzioni che gli sarebbero spettate qualora non fosse stato depennato e il riconoscimento del punteggio relativo a tali servizi;
- d) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio.".

Allegati come in narrativa.

*Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della causa è indeterminato con Contributo Unificato pari a €. 259,00.*

Lanciano, 18 settembre 2024

*Avv. Francesco Orecchioni*

